

§. 8.

Nè l'esame, nè la spedizione del Decreto va soggetto a tassa alcuna.

§. 9.

Riguardo ad individui già ammessi alla grande navigazione costiera con bastimenti austriaci superiori alla portata di **50** tonnellate, è in facoltà del Governo di dispensarli pel conseguimento del decreto di abilitazione dal requisito del leggere e scrivere, ed anche dall'esame verbale, qualora dalla soddisfacente condotta in qualità di patroni, possa con fondamento conchiudersi al possesso delle cognizioni di navigazione.

Gli Uffici di porto dovranno quindi di caso in caso avanzare col loro parere al Governo per decisione quelle suppliche, in cui venisse chiesto il decreto d'abilitazione colla dispensa dal requisito del leggere e scrivere e dall'esame verbale.

Trieste il dì 13 Novembre 1836.

N.

Al Navigante

L'I. R. Governo del Litorale in Trieste abilita
nativo da al comando di un naviglio mer-